



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 25-06-2021

Oggetto: TARI - DEFINIZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e successivi provvedimento collegati all'estensione di efficacia di detta disposizione e del provvedimento sindacale n. 7 del 14/04/2020 circa i criteri per lo svolgimento telematico delle sedute consiliari in costanza dell'emergenza epidemiologica.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Messi Massimo	Presente	NARDI STEFANO	Presente
MONTANI DIEGO	Presente	XHAFERRI SHKELQIM	Presente
TAGLIAVENTO MICHELA	Presente	SENSINI VALENTINA	Presente
GREGORI LORENZO	Presente	NEBBIA FEDERICA	Presente
BELLINI PIETRO	Assente	MASCIOTTI PAOLO	Assente
CHIERICI ANGELO	Presente		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa VULPIANI SIMONA
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il sindaco concede la parola al Responsabile del servizio finanziario per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni - deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

- l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art.1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

-il comma 683 art. 1 della L.147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04/09/2014 e s.m.i.;

VISTO:

-la legge n. 190/2014 (legge di stabilità - per l'anno 2015);

-la legge nr. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

-la legge nr. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

-la legge nr. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);

-la legge nr. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

-la legge nr. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

-la legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021);

-il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n.158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 predisposto dall'A.U.R.I. registrato al protocollo di questo Ente al n. 2450 del 15/03/2021, che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati definiti in base a gli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili;

VISTA la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegata al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni e strutture, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nonché il modello gestionale ed organizzativo del servizio;

TENUTO CONTO che:

-le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003;

-dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L.248/2007;

-le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e dall'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e da assimilati previsti per l'anno 2021 ammonta ad € 189.045 cui € 85.026,00 imputabili ai costi fissi, mentre € 104.019,00 imputabili ai costi variabili;

RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche 85% ed alle utenze non domestiche il 15% del costo complessivo come indicato nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopraindicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dal medesimo citato allegato 2) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.158/1999;

DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, come i precedenti anni, al fine di evitare squilibri tariffari tra le varie categorie così come previsto nel D.P.R. 158/99;

VERIFICATO che con nota del 23 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fa il punto sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e per quanto concerne la TARI viene indicato quanto di seguito si riporta:

- non è obbligatorio inviare la delibera di approvazione del PEF, ma se viene inviata è comunque pubblicata;

- le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la delibera di ARERA n.443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTA altresì la delibera di ARERA n.444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

RICHIAMATO l'art.1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO a tal proposito le linee guida interpretative del MEF per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che tale metodo è applicato già dalle tariffe TARI dell'anno 2020 come meglio evidenziato dalla nota Ifel del 09/12/2019, e confermato per questo anno;

RAVVISATO quindi l'opportunità che il Comune si faccia parte attiva nei confronti del proprio soggetto gestore affinché si attivi a predisporre il Pef in conformità alle nuove prescrizioni dettate da ARERA;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, così' come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. n.58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;

TENUTO CONTO che l'art.5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 prevede che: *limitatamente all'anno in corso, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva alla approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile.*

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1)DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono fedelmente riportate;

2)DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, per presa d'atto, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativa relazione di accompagnamento predisposto dall'A.U.R.I. di cui al ns prot.n. 2450 del 15/03/2021, il tutto ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 158 del 27/04/1999 di cui riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)DI PRENDERE atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati come dal PEF ammonta ad € 189.045,00;

4)DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999;

5)DI APPROVARE per l'anno 2021, la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021" riportante in sintesi le scelte operative per l'anno 2021 per il calcolo della tariffa; la relazione costituisce allegato 2) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999;

6) DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento della Tari saranno le seguenti:

- 1^ rata di acconto pari al 50% entro il 31/07/2021;
- 2^ rata a saldo entro il 31/10/2021;

Nella rata del saldo verranno calcolate le eventuali agevolazioni che saranno oggetto di approvazione nel nuovo regolamento in corso di predisposizione con decorrenza, ad ogni modo, dal 01/01/2021;

7) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto dall' A.U.R.I;

8) DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti e dal servizio fornito, mediante la "quota variabile";

9) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art.14, comma 28, del D.L.201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia;

10) DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione del PEF e tariffe sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

11) CON SUCCESSIVA e separata votazione, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Stefania Marucci

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VULPIANI SIMONA

IL PRESIDENTE
F.to Messi Massimo

Pubblicazione R.G. n. 564 del 17-07-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 17-07-21 al 01-08-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Preci, li 17-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, li 17-07-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. MARUCCI STEFANIA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17-07-21 al 01-08-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-06-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE